

dont les routes leur sont inconnues, feraient mieux de s'occuper à expédier des procès civils qui sont appointés depuis un an ou deux, et chôment dans la poussière des greffes, au grand préjudice des citoyens qui ont un si grand besoin d'une prompte justice.

Par ces motifs, je conclus à ce que le Parlement, en déclarant que l'inaéovibilité judiciaire ne doit commencer qu'après trois ans d'exercice à dater de la mise en vigueur du Statut, repousse l'admission de monsieur le conseiller d'appel De Andreis et de tous les magistrats. (*Segni generali d'approvazione*)

MELLANA. Ho domandato la parola non per combattere le osservazioni addotte dall'onorevole signor Siotto-Pintor, nè per appoggiare le parole del mio amico dottore Jacquemoud.

Essi, a mio avviso, si sono internati in una discussione che non importa al caso sul quale siamo oggi chiamati a deliberare. A trattare questa grave materia ne rimarrà tempo quando come legislatori saremo chiamati, col concorso degli altri due poteri, a giudicare sulla interpretazione dell'articolo 69 della Costituzione. E ciò io spero sarà fra breve, se il Ministero crederà di suo dovere il presentare una proposizione di legge in proposito; e tanto più è a sperare che ciò debba essere fra breve, in quanto che io ritengo per certo che la Commissione, che dall'antecedente Ministero era stata incaricata di preparare un lavoro in proposito, abbia già rimesso al Ministero il risultato dei suoi studi.

Io poi ho chiesto semplicemente la parola per protestare contro quella parte del discorso del signor Siotto-Pintor, colla quale voleva accagionare presso la nazione il Parlamento che votava, o che potesse votare per la non ammissione dei magistrati nel Parlamento, come colpevoli di aver ritardato, o di ritardare alla nazione il beneficio di una delle più essenziali sue garanzie, quella cioè dell'indipendenza della magistratura! (*Bene!*)

Non deve permettersi che un così grave errore si introduca nel paese, il quale deve sapere quello che ben sa la Camera, che cioè coll'ammettersi da noi i magistrati a sedere nella Camera, noi non avremmo di un sol giorno anticipato questa garanzia, della quale tutti desideriamo venga il tempo di potere legalmente e senza più gravi inconvenienti dotare il nostro paese. Ma per ciò fare vi vuole una legge, e se noi nei voti di ammissione alla Camera siamo giudici sovrani ed inappellabili, non ci è però dato di dare una legale interpretazione alla Costituzione, per il che fare si richiede il concorso dei tre poteri.

La prima nostra Legislatura ha creduto che si lascerebbe meglio intatta la questione ammettendo nel suo seno i magistrati; la seconda Legislatura ha invece creduto di meglio raggiungere questo scopo non ammettendoli: ora la presente Legislatura giudicherà: ma qualunque sia per essere il suo giudizio, noi lo ripetiamo, esso non può per nulla influire sulla o non attuale inamovibilità della magistratura.

Io intanto dichiaro che voterò come nella seconda Legislatura, cioè per la non ammissibilità a sedere fra noi del consigliere d'appello De Andreis, della cui ammissione ora si tratta, e tanto più io mi atterro a questa sentenza, in quanto che non può essere lontano il giorno che sia una volta decisa, e per legge, questa grave questione che da più d'un anno tiene divise le menti subalpine, e che ha prestato materia a tante ingiuste calunnie.

SIOTTO-PINTOR. Domando la parola per un fatto personale.

Se non m'inganna la memoria, l'onorevole deputato Mel-

lana ha interpretato assai male le mie parole. Io non feci imputazione di sorta alla passata Legislatura cui apparteneva anch'io. Credo anzi di averle fatto encomio, quando per provare il dubbio mi confortai delle contrarie decisioni di due Legislature, una delle quali emanò appunto dall'ultima. Imperocchè vede ciascuno che sarebbe stato frivolo l'argomento se l'una o l'altra Legislatura non avesse avuto ragioni più o meno plausibili. Dissi bensì che escludendo i magistrati potrebbe restarne compromessa la libertà della stampa, lo dissi e lo ripeto, se occorrerà, mille volte.

La è una mia convinzione cui non posso rinunziare, perchè ne pensi l'onorevole preopinante.

GASTINELLI. Molte cose si sono altra volta dette in favore e contro l'ammissione dei funzionari dell'ordine giudiziario al Parlamento nazionale al pretesto di loro amovibilità od inamovibilità. Io mi associo interamente al parere dell'onorevole deputato e chiarissimo amico Mellana, chè, se non mi tradisce la memoria, nella Legislatura passata consigliava appunto la Camera ad escludere i medesimi perchè erano già stati una volta ammessi, onde non rafforzare un antecedente in loro favore; per non rafforzare, io soggiungo, un altro antecedente in loro odio, e poichè versiamo in una dubbia controversia, consiglio la Camera di ritornare al primo voto, dato il dubbio di loro amovibilità od inamovibilità, sebbene questo dubbio, per dirlo di passaggio, mi paia nato piuttosto dalle sottili discussioni che si sono sull'articolo 69 dello Statuto elevate, che non dalla prima e naturale intelligenza dell'articolo stesso. Io interrogo il senso comune, interrogo il senso stesso dell'autore dello Statuto e della legge elettorale. Qual è il senso più naturale, più ovvio che rappresentano i termini di quell'articolo? Non osserviamo la giacitura delle parole (perchè io credo che ogni difficoltà sia nata dalla medesima); attendiamo al loro risultamento. Lo Statuto dispone che i giudici (purchè non di mandamento) sono inamovibili ad una doppia condizione, alla condizione cioè della nomina del Re, ed alla condizione dell'esercizio di tre anni. Io non intesi diversamente questo articolo, e credo che se da principio fu comune un'intelligenza, dalle discussioni che si sono in progresso sollevate sia nata la divergenza delle opinioni. Poteva l'autore dello Statuto contentarsi della prima di quelle condizioni, e veramente nella Carta francese noi non ne vediamo altra. Essa dice: *Les juges nommés par le roi sont inamovibles*. Il nostro Statuto ha voluto porvi un'altra condizione; ha voluto insieme alla nomina l'esercizio che si collega alla nomina stessa; ma come non è venuto in pensiero ad alcuno di pretendere che la nomina del Re per attribuire l'inaéovibilità ai giudici dovesse essere posteriore all'osservanza dello Statuto, così credo io che una sana logica debba e possa convincerne che l'altra condizione da questa dipendente, collegata a quella dell'esercizio di un triennio, esista indifferentemente sì prima che dopo l'osservanza dello Statuto, perchè sia attributrice della prerogativa costituzionale contenuta nell'articolo 69 del medesimo. In altri termini (poichè molte volte le proposizioni non fanno difficoltà che per la maniera in cui sono concepite), convertendo in termini equivalenti l'articolo dello Statuto, riducesi a questa sentenza: *I giudici che alla nomina regia accoppiano un triennio d'esercizio d'ora in avanti sono inamovibili*.

Ho aggiunto *d'ora in avanti* per far vedere che il principio della non retroattività non può aver luogo nelle condizioni di quella prerogativa, ma debbe a questa restringersi. Certamente esso non ha luogo nella prima di quelle condizioni, nè è sin qui, come diceva, caduto ad alcuno in pensiero di